

**REGOLAMENTO (CE) N. 165/94 DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 1994**

relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Parlamento europeo (²),

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 (³) prevede la possibilità che gli Stati membri utilizzino il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato;

considerando che, per la sua novità e complessità, il telerilevamento comporta tuttora notevoli spese, che è opportuno coprire in parte con fondi comunitari, onde consentire a tutti gli Stati membri che lo desiderino di procedere ad un più rapido ammodernamento delle tecniche di controllo; che, tuttavia, tale cofinanziamento dovrebbe avere una durata limitata;

considerando che il cofinanziamento deve avere per oggetto unicamente la tecnica utilizzata, senza che vengano imputate in alcun caso al bilancio generale delle Comunità europee spese strettamente amministrative, le quali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (⁴), sono a carico dei bilanci nazionali;

considerando che la Commissione dovrebbe essere consultata in merito agli aspetti tecnici e finanziari dei progetti elaborati dagli Stati membri, nonché alla stipulazione di contratti d'appalto, al fine di garantire una sufficiente omogeneità tra gli Stati membri;

considerando che, data la limitatezza dei fondi disponibili, è necessario predisporre un'equa ripartizione tra gli Stati membri, applicando una percentuale massima di cofinanziamento e un criterio di ripartizione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'accenramento a livello comunitario delle trattative per l'acquisto delle necessarie immagini via satellite e che una gestione comune delle immagini di archivio offrano possibilità altrimenti inaccessibili al singolo Stato membro;

considerando che il telerilevamento è in costante evoluzione; che, d'altra parte, il fabbisogno degli Stati membri

in materia di controllo delle superfici non è stato ancora interamente determinato, espresso o soddisfatto; che occorre pertanto rendere possibile il finanziamento di esperimenti mirati, in funzione delle esigenze di controllo;

considerando che è indispensabile, ai fini di un'oculata gestione dei fondi, disporre di parità monetarie fisse durante tutto l'anno civile;

considerando che è opportuno eliminare, all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, ogni ambiguità tra spese d'investimento connesse all'istituzione del « sistema integrato » e spese relative ai controlli annuali da effettuarsi mediante telerilevamento aereo o spaziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, su richiesta presentata annualmente alla Commissione, per l'impiego del telerilevamento aereo o spaziale a fini di controllo delle superfici agricole, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4 del predetto regolamento, si intendono per « spese tecniche », ai sensi del presente regolamento, le spese occasionate:

- dall'acquisizione di immagini spaziali o di fotografie aeree;
- dalla fotointerpretazione delle medesime;
- dall'analisi di documenti o dall'uso di tecniche che consentano di localizzare le parcelle indicate nelle domande di sovvenzione, allo scopo di identificare le coperture vegetali e misurare le superfici dichiarate.

2. Il cofinanziamento di cui al presente articolo non può essere concesso che per anno civile, durante un periodo di cinque anni consecutivi a decorrere dall'applicazione del presente regolamento. Esso è concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti a tale fine nel bilancio comunitario e non può superare il 50 % delle spese effettive dello Stato membro interessato a titolo dell'esercizio finanziario:

Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti tra gli Stati membri in base al criterio di ripartizione di cui all'allegato, previa eventuale deduzione delle spese per acquisti e lavori di cui all'articolo 2. Gli stanziamenti non coperti da

(¹) GU n. C 282 del 20. 10. 1993, pag. 14.

(²) GU n. C 20 del 24. 1. 1994.

(³) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).